



COMUNE DI VAIE

CITTA' METROPOLITANA DI TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.64 DEL 17/10/2020

OGGETTO:

LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PARTE ECONOMICA ANNO 2020 D.I.E.

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di ottobre alle ore undici e minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone sotto indicate

Cognome e Nome	Presente
1. MERINI Enzo - Sindaco	Si
2. SERRA Elisabetta - Assessore	Si
3. NAZZI Matteo - Assessore	Giust.
	Totale Presenti: 2
	Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita.

Si dà atto che ai sensi della Direttiva Sindacale del 19 marzo 2020 tutti i presenti partecipano alla seduta in videoconferenza mediante Whatsapp, collegati da remoto con personal computer

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che il sistema permette al Segretario Comunale il riconoscimento facciale e vocale dei partecipanti.

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PARTE ECONOMICA ANNO 2020 D.I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il vigente CCNL del personale dirigente del comparto Regioni Autonomie Locali;
- il vigente CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018, per il triennio 2016-2018 e che conserva la sua efficacia sino alla sottoscrizione del successivo;

Dato atto che con propria deliberazione n. 45 del 26/06/2018 e successiva è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica del personale dell'area della dirigenza;

Richiamato l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 che prevede: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ...”*;

Richiamato altresì l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, in attesa di conversione, nella parte in cui recita: *“Il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Atteso che in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 sussistono margini per l'adeguamento per l'anno 2020 del valore limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, fino ad un massimo di € 7.186,12==;

Valutate le risorse finanziarie dell'Ente e relativa capacità di spesa in ordine al rispetto del limite della spesa di personale anni 2011-2013 (art. 1, comma 557 e seg. Legge 296/2006) e ritenuto di poter incrementare, ai sensi della normativa citata nel precedente paragrafo, il Fondo Contrattazione Integrativa Decentrata ad € 3.000,00==;

Ribadita la necessità del rispetto, da parte della delegazione trattante, dell'art. 40, del D. Lgs. 165/2001, ai sensi del quale *“la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti dei contratti collettivi nazionali (...) Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello*

negoziale ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”;

Preso atto, in particolare, dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018 in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate per il personale del comparto e dell’art. 26 del CCNL 23/12/1999 per la separata area della dirigenza;

Richiamata la propria deliberazione n. 80 del 02/10/2019 di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, nonché la successiva n. 19 del 27/02/2020, con la quale si è proceduto alla valutazione per l’anno 2020, delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale del comparto, parte variabile, ai sensi dell’art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 21/5/2018 e autorizzato ai sensi ai sensi dell’art. 67, comma 4, del CCNL 21/5/2018, lo stanziamento dell’1,2% del monte salari 1997, come previsto dal contratto collettivo integrativo del 20.12.2018, previa verifica della capacità di spesa in sede di costituzione del fondo risorse decentrate, pari ad € 1.164,45==;

Atteso che nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 ed in vigenza del contratto collettivo integrativo di ente 2018-2020, sottoscritto in data 20/12/2018, occorre procedere alla ripartizione delle risorse decentrate tra i diversi istituti previsti, per la parti già non direttamente regolate dal citato contratto, anche al fine di addivenire al corretto impegno contabile delle risorse necessarie;

Preso atto del “Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente del Comune di Vaie per il triennio normativo 2016-2018. Ripartizione risorse decentrate anno 2018”, sottoscritto in data 06/02/2019.

Ritenuto di confermare alla delegazione trattante di parte datoriale le medesime linee di indirizzo già impartite per la contrattazione collettiva integrativa triennale, finalizzando prioritariamente le politiche retributive alla valorizzazione e al riconoscimento del merito e del concreto e misurabile conseguimento dei risultati;

Richiamata la deliberazione n. 85 del 16/12/2015, con la quale si è disposto il recupero delle somme dei fondi erroneamente distribuiti negli anni 2005 – 2014 al personale, e dato atto che nell’anno 2020 sussiste ancora un debito pari a € **3.046,65**==, pertanto nella contrattazione le parti dovranno prioritariamente destinare le risorse disponibili al recupero della somma residua;

Atteso che, con deliberazione n. 19 del 27/02/2020 l’ente ha valutato in € 1.263,0 l’ammontare delle risorse destinate ai sensi dell’art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL del comparto funzioni locali alla componente variabile del fondo per il conseguimento di alcuni obiettivi dell’Ente, anche di mantenimento, individuati dai responsabili di servizio;

Valutata l’opportunità di incrementare le risorse a suo tempo destinate per le citate finalità anche in considerazione di ulteriori obiettivi dettati, in particolare, dalla considerevole aggravio di lavoro che l’ente ha dovuto sostenere in relazione all’evoluzione della situazione pandemica e dei correlati servizi da rendere alla cittadinanza:

- assistenza ai cittadini ed associazioni di volontari per informazioni/servizi dedicati;
- recapito informative COVID-19;
- istruttoria, stampa e recapito buoni spesa alimentari e gestione dei relativi rimborsi alle ditte eroganti i beni alimentari
- formazione specifica in materia;
- rateazioni e agevolazioni con relative simulazioni, inerenti lo sgravio in materia tributaria e patrimoniale;

- pattugliamento zona centro commerciale e relativi controlli sul territorio;
- implementazione servizi scolastici e di trasporto alunni;
- implementazione rete informatica per consentire smart working a dipendenti;
- implementazione rete informatica nei locali scolastici per consentire lezioni a distanza per gli alunni della scuola primaria;
- razionalizzazione spazi scolastici per l'avvio anno scolastico 2020/2021

Atteso che in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 sussistono margini per l'adeguamento per l'anno 2020 del valore limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, fino ad un massimo di € 7.186,12==;

Valutate le risorse finanziarie dell'Ente e relativa capacità di spesa in ordine al rispetto del limite della spesa di personale anni 2011-2013 (art. 1, comma 557 e seg. Legge 296/2006) e ritenuto di poter incrementare, ai sensi della normativa citata nel precedente paragrafo, il Fondo Contrattazione Integrativa Decentrata ad € 3.000,00==;

Richiamato l'art. 48 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed alla non rilevanza contabile rispettivamente del Segretario Comunale Responsabile del Servizio Personale e del Responsabile di Ragioneria;

Con voti, unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. **Confermare ed integrare** come segue le linee di indirizzo già dettate alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa 2018-2020 per il **personale dipendente**:
 - ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2020, secondo la disciplina dell'ultimo contratto collettivo integrativo vigente (CCI del 20.12.2018)
 - proseguire nel percorso di recupero delle somme di fondi erroneamente distribuiti negli anni 2005 – 2014 al personale, come meglio specificato nella propria deliberazione n. 85 del 16/12/2015;
 - ripristino delle quote di progressione orizzontale, già attribuite al personale dipendente ed in parte non corrisposte, con il consenso del dipendente interessato, al fine di consentire il recupero delle somme dei fondi erroneamente distribuiti negli anni 2005 -2014 al personale;
 - perseguire condizioni che salvaguardino il più possibile il trattamento economico accessorio in godimento da parte dei dipendenti assicurando il rispetto del principio di giusta retribuzione in relazione alle responsabilità ed al carico lavorativo ed equità retributiva; in ogni caso gli istituti relativi al trattamento accessorio non devono costituire una forma di incremento generalizzato "perequativo" del salario accessorio dei dipendenti, bensì una remunerazione premiale del merito e/o del maggiore impegno quali/quantitativo richiesto;
2. **Valutare** in € 3.000,00 l'ulteriore ammontare delle risorse da destinare, ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL del comparto funzioni locali, alla componente variabile del Fondo per il perseguimento di alcuni obiettivi dell'Ente, meglio specificati in premessa, dando atto che l'effettivo utilizzo è subordinato al raggiungimento dei risultati attesi;

3. **trasmettere** copia del presente provvedimento alla delegazione trattante di parte datoriale per il personale dirigente non dirigente;
4. **dichiarare**, ad unanimità dei voti, stante l'urgenza a provvedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate, immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: MERINI Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita

Copia conforma all'originale firmata digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge

Vaie, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D. L.vo 267/2000.